

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1957

(126^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Istituzione, presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezia, di una " Sezione autonoma per il credito industriale nel Friuli " » (1826) (1) (Seguito della discussione e approvazione):

| | |
|--|-----------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2287, 2288, 2289 |
| FORTUNATI | 2289 |
| MEDICI, <i>Ministro del tesoro</i> | 2288, 2289 |
| RODA | 2289 |
| TOMÈ, <i>relatore</i> | 2287, 2288, 2289 |

La seduta è aperta alle ore 12,15

Sono presenti i senatori: Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Guglielmono, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Costituzione di un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine ».

Intervengono il Ministro per il tesoro Medici e i Sottosegretari di Stato per il tesoro Riccio e per le finanze Piola.

BRACCESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione, presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezia, di una " Sezione autonoma per il credito industriale nel Friuli " » (1826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione, presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezia, di una « Sezione autonoma per il credito industriale nel Friuli ».

TOMÈ, *relatore*. Riassumo in breve la relazione da me svolta nella passata seduta sul provvedimento al nostro esame. Come è noto, al fine di promuovere lo sviluppo industriale della provincia di Udine — similmente a quanto già è stato realizzato per Trieste e per la più vicina provincia di Gorizia — era stata avanzata, ed in linea di massima accettata dal Governo, la richiesta di costituire, presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezia, una « sezione autonoma per il credito industriale nel Friuli, avente propria personalità giuridica e gestione autonoma ». Il disegno di legge al nostro esame, tenendo pre-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

126ª SEDUTA (3 luglio 1957)

sentì le avvertite necessità, risolve in modo organico e con norme di carattere generale e con le cautele che la delicata materia impone, un problema largamente sentito in tutto il territorio della provincia di Udine.

Prima di iniziare l'esame degli articoli vorrei proporre alla Commissione l'approvazione del seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminate le proposte di emendamento fatte dal relatore e consigliate dalla Commissione industria e commercio in sede di discussione del disegno di legge per la creazione di un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie operanti nella provincia di Udine;

precisato che dette proposte riguardano:

a) l'estensione dei finanziamenti al credito alberghiero;

b) l'estensione del finanziamento al credito d'esercizio (limitatamente alle materie prime, ai semilavorati e ai prodotti finiti);

c) l'elevazione da due a cinque anni della durata massima delle operazioni di sconto da parte del credito;

d) l'elevazione dell'importo attuale (50 milioni) del finanziamento concedibile a sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 (art. 18);

ritenuto che tali proposte di emendamenti sono apprezzabili e rispondenti ad effettive esigenze del settore; che però esse investono un problema di carattere generale non opportunamente risolvibile in una legge di portata particolare,

invita il Governo a porre allo studio un disegno di legge che tenga presenti le avvertite necessità per una risoluzione di carattere generale con le cautele e i presidi che la delicatezza della materia comporta ».

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore ed accettato come raccomandazione dal Governo.

(È approvato).

Poichè nella precedente seduta era stata chiusa la discussione generale, passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Presso l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezia, Ente di diritto pubblico con sede in Venezia, costituito ai fini e per gli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è istituita un « Sezione autonoma per il credito industriale nel Friuli », avente propria personalità giuridica e gestione autonoma.

Scopo della Sezione è la concessione di finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende industriali in provincia di Udine, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle ivi esistenti, al fine di porre in valore risorse e possibilità di lavoro locali.

TOMÈ, *relatore*. Propongo, in relazione alla decisione di massima già adottata dalla Commissione nella precedente seduta che la dizione di questo articolo sia sostituita dalla seguente:

« È costituito in Udine un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nella Provincia,

Scopo di esso è la concessione di finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende industriali in provincia di Udine ovvero per l'ampliamento di quelle ivi esistenti al fine di porre in valore risorse e possibilità di lavoro locali ».

MEDICI, *Ministro del tesoro*. È una questione diciamo così « nominalistica », perchè il nuovo testo non apporta alcuna variazione alla sostanza del disegno di legge presentato dal Governo, e che rimane tale e quale; c'è una sola variazione, che è di forma e di sostanza insieme, ma che non altera il provvedimento stesso: cioè mentre il Governo aveva suggerito che il fondo di dotazione venisse amministrato da una Sezione autonoma dell'Istituto delle tre Venezia,

il senatore Tomè — ed il Governo è d'accordo — ha proposto che sia costituito un Istituto autonomo per il Friuli con sede a Udine.

RODA. Se noi concediamo il finanziamento alle piccole e medie industrie che già esistono, dobbiamo anche precisare che il finanziamento di nuove aziende industriali che sorgono *ex novo*, sia fatto ad industrie medie e piccole e non ad altre.

Poichè le parole hanno un senso, e talvolta lo hanno anche a dispetto nostro, mi pare che se il relatore dice che scopo dell'Istituto è la concessione di finanziamenti a medio termine a piccole e medie industrie o l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti, queste ultime potrebbero essere « grandi » e non medie o piccole industrie.

Mi pongo una questione di coscienza: non vorrei che il secondo comma dell'articolo 1 consentisse una infiltrazione spuria, cioè di aziende che non siano quelle indicate dal primo comma.

TOMÈ, *relatore*. Bisogna tener presente che si tratta, come è chiaramente indicato nella denominazione, di un istituto per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie; e quindi non può essere fatto che a questo genere di industrie.

FORTUNATI. È chiaro che non possono essere che finanziamenti per le medie e piccole industrie, in quanto è già nella definizione dell'istituto.

TOMÈ, *relatore*. Mi permetto di insistere.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Vorrei dire al senatore Roda che il dubbio da lui espresso non può sorgere, perchè il titolo stesso dello Istituto è tale per cui viene esclusa automaticamente qualsiasi altra interpretazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nella sua nuova formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Art. 2.

Il fondo di dotazione iniziale della Sezione è di lire 1.300 milioni, da conferirsi, per lire 1 miliardo, dallo Stato e, per lire 300 milioni complessivamente, dalla Cassa di risparmio di Udine, dalla Banca Cattolica del Veneto, dalla Banca del Friuli e dalla Banca cooperativa udinese.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con ulteriori apporti sia da parte di enti, sia da parte di istituti ed aziende di credito, anche in deroga alle rispettive disposizioni legislative e statutarie, secondo le norme che saranno stabilite nello statuto della Sezione.

TOMÈ, *relatore*. Nell'articolo 2 c'è solo da aumentare il fondo di dotazione da 1 miliardo e 300 milioni a 1 miliardo e 340 milioni, poichè vi partecipano altre due banche di Pordenone, con un apporto di 40 milioni complessivi.

Propongo pertanto che il primo comma sia sostituito dal seguente:

« Il fondo di dotazione iniziale dell'Istituto è di lire 1.340.000.000 da conferirsi: per lire 1 miliardo, dallo Stato e per lire 340 milioni complessivamente, dalla Cassa di risparmio di Udine, della Banca Cattolica del Veneto, dalla Banca del Friuli, dalla Banca popolare cooperativa udinese, dalla Banca popolare cooperativa di Pordenone e dalla Cassa San Giuseppe di Pordenone ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

I successivi articoli rimangono sostanzialmente invariati. Però, in relazione all'emendamento approvato all'articolo 1, la parola « Sezione » deve intendersi sostituita dalla parola « Istituto ».

Art. 3.

L'Istituto trarrà gli ulteriori mezzi necessari per la concessione del credito dalle stesse fonti e con le stesse modalità previste per gli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Al pari dei predetti istituti regionali, l'Istituto potrà compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) le operazioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(È approvato).

Art. 4.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto potrà compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, le stesse operazioni che vengono effettuate dagli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie creati ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445.

(È approvato).

Art. 5.

A garanzia delle operazioni di cui all'articolo precedente, l'Istituto potrà convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1º ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 6.

L'Istituto esercita il credito valendosi degli uffici e delle filiali degli istituti di credito partecipanti.

(È approvato).

Art. 7.

Alle operazioni effettuate dall'Istituto a favore delle medie e piccole imprese industriali,

nonchè ai provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni medesime sono estese le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Agli atti di costituzione dell'Istituto ed a quelli riguardanti le successive modificazioni sono estese le agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603.

(È approvato).

Art. 8.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

(È approvato).

Art. 9.

L'ordinamento e l'attività dell'Istituto saranno disciplinati dallo statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

Detto statuto stabilirà la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto in modo da attribuirne la partecipazione per un terzo allo Stato, per un terzo alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Udine e per un terzo agli Istituti partecipanti.

(È approvato).

Art. 10.

L'onere di un miliardo di lire relativo al conferimento di cui al precedente articolo 2, primo comma, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 517 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)126^a SEDUTA (3 luglio, 1957)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che, in relazione all'emendamento approvato all'articolo 1, il titolo del disegno di legge viene così formulato:

« Costituzione di un Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie

e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine ».

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.